

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 46

Servizi in regime di autorizzazione. Modalità(1)(2)(3)

I trasporti collettivi con autobus ad uso privato sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L' autorizzazione è rilasciata dall' Assessore regionale alla viabilità, ai trasporti e traffici, porti ed attività emporiali, se il percorso interessa più bacini di traffico, dal Presidente della Provincia, se il percorso si svolge all' interno di un solo bacino di traffico.

L' autorizzazione per adibire, in via eccezionale, a noleggio con conducente, l' autobus destinato a servizio di linea è rilasciata dall' ente che ha accordato la concessione delle linee alle quali l' autobus è adibito.

Le linee autorizzate non sono tenute all' osservanza delle norme tariffarie e di servizio previste dalle leggi regionali per le linee ordinarie.

La Giunta regionale con apposita deliberazione, può determinare le tariffe minime o massime e le modalità di esercizio dei trasporti di cui al presente articolo, al fine di garantire uniformità tariffaria su tutto il territorio regionale.

Note:

1 Partizione di cui fa parte l'art. 46, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

2 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

3 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.